

ALLEGATO 7bis

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE LOTTO 2



L'Aggiudicatario si impegna a reperire polizza/e assicurativa/e che contenga/no tutte le clausole indicate nel presente Allegato.

CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il presente certificato è emesso in riferimento alle seguenti Polizze di Assicurazione:

X Polizza Responsabilità Civile verso terzi e dipendenti n. _____
Compagnia _____

affidente/i la Concessione per il Servizio di ristorazione presso il Complesso Monumentale della Pilotta, stipulato da e/o nell'interesse di MIBAC – Complesso monumentale della Pilotta, in conformità a quanto di seguito indicato.

DEFINIZIONI

SOCIETÀ	l'impresa assicuratrice
COMMITTENTE	MIBAC – Complesso Monumentale della Pilotta
CONTRAENTE	L'aggiudicatario della Concessione - Lotto 2
ASSICURATO	L'aggiudicatario della Concessione – Lotto 2, i suoi Amministratori, dirigenti e dipendenti, nonché subfornitori e subappaltatori
OGGETTO DELLA GARANZIA	Il servizio, la fornitura o l'opera oggetto della Concessione – Lotto 2

CONDIZIONI GENERALI

Art. 1 Effetto e scadenza dell'Assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 delalle ore 24.00 del.....

Art. 2 Novero dei terzi

Si considera nel novero dei terzi la Committente, i suoi dipendenti, i subappaltatori e i loro dipendenti. In caso di sinistro, la Società non potrà eccepire nei confronti di detti terzi, riserve o eccezioni con riguardo agli artt. 1892 e 1893 del c.c., fatti salvi i diritti di rivalsa della Società.

Art. 3 Trasmissione di denuncia dei sinistri

Qualora la Committente fosse chiamata a rispondere per evento dannoso ascrivibile per legge all'Assicurato, è data a questa la facoltà di trasmettere direttamente la denuncia di sinistro alla Società.

Art. 4 Modifiche contrattuale, inadempienze

La Società si impegna a dare immediato avviso scritto alla Committente, con raccomandata A.R. alla _____, Via _____ oppure via PEC all'indirizzo PEC _____ di ogni modifica contrattuale in senso peggiorativo delle clausole previste dal presente documento, nonché di ogni inadempimento del Contraente/Assicurato che possa comportare la non operatività della garanzia anche con specifico riguardo al mancato pagamento del premio ai sensi dell'art. 1901 del c.c.

In tale specifico caso la Committente avrà facoltà di provvedere direttamente al pagamento del

Classificazione del documento: Consip Public

Gara procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento in concessione dei servizi di caffetteria-bookshop e ristorazione presso il Complesso Monumentale della Pilotta di Parma per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – ID 2134

Allegato 7bis – Condizioni di assicurazione Lotto 2

2 di 5



premio, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, periodo durante il quale la Società si impegna a mantenere valida ed efficace la/le polizza/e di assicurazione.

Art. 5 Pagamento dei sinistri

I sinistri, indennizzabili ai sensi di polizza, verranno pagati direttamente al terzo danneggiato senza applicazione delle eventuali franchigie o scoperti contrattualmente previsti, che rimangono sempre a carico dell'Assicurato. In tal caso il terzo danneggiato ricevuto il pagamento rilascerà atto di completa liberatoria.

Solo con il benestare della Società l'Assicurato potrà indennizzare direttamente il terzo con l'intesa che successivamente la Società liquiderà il sinistro al proprio assicurato.

Art. 6 Cessazione dell'assicurazione/scadenza naturale del contratto

La Società si impegna a dare avviso alla Committente:

- ✓ con un preavviso di almeno 60 giorni dell'intenzione o della decisione di esercitare il recesso dal contratto assicurativo per qualunque motivo anche se conseguente al mancato pagamento del premio;
- ✓ con un preavviso di almeno 30 giorni qualora avendo il Contraente avanzato richiesta di proroga o rinnovo del contratto, non intenda accordare tale proroga o rinnovo alle medesime condizioni in corso;
- ✓ con un preavviso di almeno 30 giorni in caso di disdetta della polizza;
- ✓ Immediatamente qualora venga a conoscenza di atti o situazioni, inclusa ogni inadempienza del Contraente che possa invalidare in tutto o in parte l'Assicurazione;
- ✓ con un preavviso di almeno 60 giorni in caso di naturale scadenza della polizza



GARANZIE ASSICURATIVE - LIMITI DI INDENNIZZO

POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E DIPENDENTI

A) Sezione RCT

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, anche per quanto svolto da persone di cui lo stesso deve rispondere, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose verificatisi in relazione all'attività svolta (comprese le complementari, accessorie, connesse e collegate).

Art. 2 Massimale

€ 5.000.000 per sinistro/anno

Art. 3 Clausole aggiuntive

- a) attività presso terzi senza sottolimito;
- b) danni conseguenziali e da interruzione di esercizio con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- c) danni a terzi da incendio delle cose di proprietà dell'Assicurato con un limite minimo assicurato pari al 20% del massimale di polizza;
- d) danni a cose di terzi che si trovano nell'ambito della sede ove si svolge l'attività con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza.
- e) danni a terzi da somministrazione di cibi, bevande e generi alimentari
- f) danni derivanti da conduzione dei locali sede dell'attività
- g) committenza lavori di realizzazione, ristrutturazione e manutenzione;
- h) danni da cedimento, franamento, vibrazione del terreno con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza;
- i) danni derivanti da attività di scavo con un limite minimo assicurato pari al 10% del massimale di polizza.

B) Sezione RCO

Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile per gli infortuni sofferti dai propri prestatori di lavoro.

Art. 2 Massimali

€ 3.000.000 per sinistro/anno con il massimo di € 1.500.000 per persona

**Art. 3 Prestatore di lavoro**

La definizione prevista dalla normativa in vigore al momento del sinistro